

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1799

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIANCHI CLERICI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI

Modifica all'articolo 51 della Costituzione in materia di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive

Presentata il 19 ottobre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi tempi le donne italiane sono riuscite, non senza estenuanti battaglie, ad assumere un ruolo importante nella società civile, nell'economia, nel mondo delle professioni. Infatti, la società vede le donne sempre più presenti in tutti i campi, dal volontariato al mondo del lavoro, al mondo della formazione. Purtroppo, è allo stesso modo facilmente osservabile come le donne non abbiano una posizione di rilievo, almeno sotto il profilo delle proporzioni numeriche, nel mondo della politica.

I dati sulla presenza delle donne nelle cariche politiche emersi dalle ultime consultazioni elettorali non lasciano spazio a repliche: tra le elezioni del 1994 e quelle del 1996 la presenza femminile a Monte-

citorio è passata dal 14 all'11 per cento, percentuale che si è mantenuta sostanzialmente stabile nelle ultime consultazioni elettorali, interrompendo la crescita degli ultimi due decenni. Questa situazione consegue anche alla sentenza n. 422 del 6 settembre 1995, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di quelle norme delle leggi elettorali, che da un lato, prevedevano per i consigli comunali e provinciali una rappresentanza non superiore ai due terzi per ciascun sesso, e, dall'altro, per la formazione delle liste dei candidati per la quota proporzionale nelle elezioni della Camera dei deputati, l'alternanza di un uomo e di una donna. Non va inoltre dimenticato che l'attuale sistema elettorale, a carattere misto, quale quello

adottato per l'elezione della Camera dei deputati, penalizza le candidature femminili, in quanto spesso prive dei supporti finanziari ed informativi di cui tradizionalmente godono le candidature maschili.

Insufficiente si è rivelata, a tal fine, la norma recata dall'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, che prevede che i partiti destinino una quota pari al 5 per cento dei fondi pubblici ricevuti a titolo di rimborso elettorale ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

L'Italia, per quanto concerne la rappresentanza femminile in Parlamento, in questo momento si trova in evidente ritardo rispetto alla situazione che si registra negli altri Paesi europei.

Questi dati purtroppo non ci stupiscono, se si pensa che soltanto fino a poche decine di anni orsono alle donne era addirittura negato il diritto di voto, ma ci obbligano ad intervenire repentinamente ed in modo efficace.

La nostra scelta di andare a modificare l'articolo 51 della Costituzione è stata ponderata e ritenuta necessaria in un'ottica di cambiamento sostanziale di quelle strutture atte a garantire una maggiore libertà e disponibilità di tempo da parte delle donne. Riteniamo, infatti, che non serve, soltanto, fissare quote di accesso o creare riserve protette, ma occorrono provvedimenti sociali a sostegno delle donne che consentano, a chi vuole, margini di tempo per occuparsi della vita delle istituzioni.

A nostro avviso, questo provvedimento deve aprire la strada ad una serie di norme sociali finalizzate a dare maggiori possibilità alle donne. Se il principio fosse solamente basato sulla ricerca di quote di partecipazione, torneremmo indietro e perderemmo quei diritti che negli ultimi anni sono stati faticosamente riconosciuti alle donne. Ragionare in un'ottica differente, significherebbe rinunciare a credere che sia possibile intervenire alla radice dei veri problemi.

Con la presente proposta di legge costituzionale si intende pertanto consacrare il principio delle pari opportunità nel campo della rappresentanza politica al livello della Carta fondamentale dello Stato e riservare al legislatore ordinario, sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, il compito fondamentale di promozione di una politica atta al riequilibrio delle disuguaglianze, al fine di creare la possibilità oggettiva ed effettiva di una presenza paritaria delle donne nella vita pubblica e nelle cariche rappresentative del Paese. Sotto il profilo tecnico, la presente proposta di legge interviene a modificare il primo comma dell'articolo 51 della Costituzione, al fine di garantire condizioni di uguaglianza per l'accesso dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive. Nell'intenzione dei proponenti c'è la volontà di predisporre in tal modo una copertura costituzionale ad interventi legislativi futuri che mirino a realizzare detto principio di uguaglianza.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 51 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Sono garantite condizioni di eguaglianza per l'accesso dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive ».

Lire 500 = € 0,26



14PDL0010600